

D.L. 304 DEL 17.10.2007: DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Come è noto, la riforma costituzionale attuata con la legge cost. n. 3 del 2001 ha notevolmente ampliato i poteri legislativi regionali in molteplici materie, tra cui quella della "polizia amministrativa locale" in cui la potestà legislativa regionale è stata attribuita dal nuovo art. 117 Cost. in via generale-residuale (c. d. "esclusiva"), e ha inoltre previsto delle forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, da disciplinare con legge statale, in materia di "ordine pubblico e sicurezza" (art. 118, comma terzo).

La portata della previsione dell'art. 118, comma terzo, è duplice: da un lato è stato costituzionalizzato un principio di collaborazione tra Stato e Regioni in un settore da sempre di esclusiva competenza statale, riconoscendo dunque uno spazio di manovra alle Regioni; dall'altro si è aperta la strada ad un intervento statale che, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni e competenze, potrà prevedere, a livello operativo, forme di cooperazione tra Polizie nazionali e Polizia municipale per la promozione e il mantenimento della sicurezza nelle città e nel territorio regionale.

Da questo nuovo contesto è emersa la necessità di valorizzare maggiormente il livello locale nelle politiche di sicurezza e di riconsiderare il ruolo della polizia locale, superando la precedente impostazione della legge regionale 40/1995; a ciò si aggiunga che la recente crescita della domanda di sicurezza sta spingendo i Comuni e i servizi di polizia municipale a ricercare una maggiore omogeneità di comportamenti, a trovare intese per la gestione associata di una parte dei servizi, ad individuare nella Regione un punto di riferimento per sperimentare nuove politiche di sicurezza.

Questo processo aveva già trovato una prima risposta normativa nella legge regionale n. 28 del 2004, con cui si sono delineati i primi elementi per lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

Oggi l'obiettivo che la Regione Liguria si è posta con la nuova legge regionale sulla polizia locale è quello di fornire una risposta normativa completa, attuale ed organica, passando definitivamente da una organizzazione della polizia locale, fortemente differenziata e incentrata quasi esclusivamente sulla dimensione comunale, ad una organizzazione a rete, sufficientemente omogenea, di dimensione regionale, articolata in polizie municipali e provinciali.

E' una trasformazione rilevante: si tratta della costituzione di un sistema regionale di polizie locali sufficientemente strutturato. In questo modo si cerca di tenere insieme sia le opportunità derivanti dall'ancoraggio delle polizie locali ai loro enti di riferimento, sia quelle derivanti dalla possibilità di realizzare infrastrutture di supporto a scala regionale (si pensi, ad esempio, al numero telefonico unico).

Il frequente rinvio ad un atto della Giunta per definire modalità attuative, applicative e procedurali evidenzia il ruolo – che è al contempo di coordinamento e di indirizzo, di stimolo e di monitoraggio – che la Regione svolge rispetto all'esercizio delle funzioni di polizia locale da parte degli Enti locali, al fine di assicurare un servizio di polizia locale omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale. L'insieme delle attribuzioni di cui la Giunta regionale è investita viene esercitato con il concorso sia degli Enti locali sia di un organo tecnico estremamente qualificato come il Comitato tecnico di polizia locale.

Inoltre, tra gli aspetti più innovativi del disegno di legge vi è la promozione dell'utilizzo delle forme associative al fine favorire la gestione associata delle funzioni di polizia locale tra Comuni, tra Comuni e Province o attraverso delega delle funzioni alle Comunità montane. Considerato infatti che i Comuni di piccole dimensioni, diffusi nella realtà del territorio ligure, sono privi di strutture di polizia locale organizzate, o hanno strutture di dimensioni minime e non riescono pertanto a garantire ai cittadini un servizio continuativo per almeno 12 ore nell'arco della giornata, la gestione associata delle funzioni e/o il sostegno della Polizia provinciale, che già svolge compiti di sostegno delle singole municipalità, consentono di rendere più efficace il ruolo della polizia locale nel garantire la sicurezza dei cittadini. La gestione associata viene pertanto individuata quale strumento principale per consentire anche ai Comuni di minori dimensioni di svolgere tutte le funzioni di polizia municipale loro assegnate dalla legge.

Novità assoluta della legge è infine il ruolo attivo che la Regione si assume in materia di formazione: attraverso la sua partecipazione, in qualità di socio fondatore, alla Scuola Interregionale di polizia locale, la Regione sarà in grado di impartire agli operatori di polizia locale, che da lungo tempo la richiedono, una formazione e un aggiornamento professionale costante e altamente qualificato.

Il presente disegno di legge si propone in alternativa alla proposta di legge P.D.L. n. 271/2007 "Istituzione della Scuola regionale ligure per la sicurezza e la polizia locale". Proposta di adozione d.d.l. alternativo, in quanto, nell'inglobare i contenuti presenti nella proposta di legge, fornisce, sugli stessi argomenti, una trattazione maggiormente organica ed esaustiva dei singoli aspetti.

Relazione articolata

Il presente disegno di legge, che intende rispondere alle nuove esigenze sopra descritte, è composto da trentadue articoli.

L'articolo 1 (oggetto e finalità) stabilisce che l'oggetto della legge è costituito dai requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, spettanti ai Comuni e alle Province. La polizia locale ha il compito di contribuire alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio ligure, anche attraverso il coordinamento con lo Stato, la Regione e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 2 (funzioni di polizia locale) elenca le diverse funzioni della polizia locale, prevedendo sia alcune norme di inquadramento generale della nuova disciplina regionale, sia alcune norme fondamentali connesse al modo in cui le strutture della polizia locale devono essere organizzate.

L'articolo 3 (principi organizzativi) detta i principi organizzativi dei corpi e dei servizi di polizia locale, rinviando ai regolamenti dei Comuni e delle Province l'ordinamento e l'organizzazione dei medesimi.

L'articolo 4 (competenza territoriale) stabilisce l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di polizia locale individuandolo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o di quello risultante dall'insieme degli enti associati e individuando specifiche deroghe alla competenza territoriale così definita.

L'articolo 5 (gestione associata) disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale e le risorse da destinare per promuovere la gestione associata.

L'articolo 6 (promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa) promuove la conclusione di accordi per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica tra Stato e Regione e tra Stato e Enti locali, anche attraverso la convocazione della Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'art. 3 della l.r. 28/2004.

L'articolo 7 (sicurezza degli operatori di polizia locale) attribuisce alla Regione la facoltà di fissare, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, standard minimi che garantiscano la sicurezza degli operatori.

L'articolo 8 (utilizzo del volontariato) disciplina una particolare forma di controllo e sorveglianza già presenti nella realtà e nel territorio regionale (come nel resto del paese) affidando un ruolo centrale agli Enti locali, i quali possono impiegare dei volontari per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente garantita dalla polizia locale. La legge pone precisi limiti riguardo a tre aspetti: le attività che i volontari possono svolgere, i requisiti soggettivi che questi devono possedere ed il ruolo delle loro associazioni.

L'articolo 9 (monitoraggio delle malattie professionali) prevede l'attivazione, da parte degli enti locali, del monitoraggio e della valutazione delle patologie professionali connessi ai compiti e alle funzioni di polizia locale.

L'articolo 10 (supporto tecnico) delinea con chiarezza il ruolo e le competenze della Regione rispetto all'esercizio delle funzioni di polizia locale, allo scopo precipuo di "assicurare l'unitarietà delle funzioni". A tale fine, la Regione viene investita di rilevanti attribuzioni, che si esercitano con il concorso sia degli Enti locali, e in particolare funzioni di indirizzo e di coordinamento, funzioni di raccomandazione tecnica, nonché funzioni di supporto all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

L'articolo 11 (attività formativa) prevede che la Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, programma le attività formative dedicate agli operatori di polizia locale e le realizza attraverso la Scuola Interregionale di polizia locale.

L'articolo 12 (segni distintivi) stabilisce che la Giunta regionale determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi segni distintivi, oltre che dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai servizi di polizia locale.

L'articolo 13 (patenti di servizio) prevede la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio ai sensi della normativa statale in materia.

L'articolo 14 (comitato tecnico consultivo di polizia locale) disciplina la composizione e i compiti del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, configurato quale organo di consulenza e proposta alla Giunta finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

L'articolo 15 (organizzazione della polizia locale) stabilisce che la Regione promuova la costituzione di corpi di polizia locale che rappresentano la struttura di polizia locale, municipale e provinciale, che il legislatore regionale individua e promuove quale struttura in grado di garantire livelli di servizio qualificati, omogenei e rispondenti alle esigenze provenienti dal territorio. La norma mantiene la distinzione, che risale alla legge-quadro n. 65 del 1986, tra Corpo e la struttura ordinaria del Servizio: per l'istituzione di un Corpo viene confermato un numero minimo di sette addetti. Essa, inoltre, prevede che la Regione possa stabilire standard minimi di servizio, cioè le caratteristiche, le modalità operative e i requisiti minimi che i Corpi devono necessariamente possedere e che rappresentano altresì le condizioni per la loro stessa costituzione. Ovviamente, la norma disciplina soltanto quegli aspetti che in virtù dei nuovi poteri regionali in materia sono stati da questa legge riformati: gli aspetti che rientrano nella potestà organizzativa degli Enti locali rimangono disciplinati con regolamento (comunale, provinciale o intercomunale); nulla si dice, neanche per rinvio, su tutto ciò che rientra nella competenza statale o nell'autonomia organizzativa degli Enti locali o nelle materie oggetto di contrattazione.

L'articolo 16 (corpi di polizia municipale) disciplina in particolare le caratteristiche dei corpi di polizia municipale e ne individua un nucleo minimo di funzioni che non si deve considerare esaustiva bensì descrittiva di un nucleo imprescindibile di attività.

L'art 17 (corpi di polizia provinciale), con riferimento alle funzioni dei Corpi di polizia provinciale, sceglie di operare una distinzione *ratione materiae* tra le funzioni da attribuire ad essi e quelle da richiedere ai Corpi della polizia municipale, conferendo alle funzioni di Polizia provinciale un carattere prevalentemente specialistico.

L'articolo 18 (figure professionali) stabilisce la classificazione professionale degli operatori di polizia locale.

L'articolo 19 (comandante della polizia locale) è dedicato alla figura del comandante della polizia locale e ne delinea le specifiche responsabilità, i rapporti con gli organi politici e l'inquadramento in organico.

L'art. 20 (professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale) mira a garantire la professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale prevedendo che essi abbiano una preparazione giuridica di base e una specifica formazione.

L'art. 21 (servizi per conto di terzi) disciplina la possibilità per gli enti locali di utilizzare servizi per conto terzi per l'esecuzione di attività afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale.

L'art. 22 (formazione e aggiornamento periodico) attribuisce alla Regione un ruolo centrale in materia di formazione e aggiornamento periodico, stabilendo che essa disciplina, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, l'offerta formativa diretta agli operatori della polizia locale.

L'art 23 (formazione degli agenti) disciplina la formazione del personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge.

L'art. 24 (fondazione "scuola interregionale di polizia locale") prevede e disciplina la partecipazione della Regione alla Scuola interregionale di polizia locale.

L'art 25 (finalità della scuola interregionale di polizia locale) elenca le finalità della Scuola interregionale di polizia locale.

L'art. 26 (ulteriori disposizioni in materia di formazione) stabilisce che l'offerta formativa della Fondazione produce crediti riconosciuti sul territorio regionale.

L'art. 27 (fondo di dotazione e contributi annuali) disciplina la partecipazione finanziaria della Regione alla Scuola Interregionale di polizia locale.

L'art. 28 (obblighi di collaborazione) prevede che i soggetti che hanno competenze in materia di polizia locale sono tenuti a fornire alla Regione la collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle norme della presente legge e dei risultati conseguiti.

L'art. 29 (relazione annuale) stabilisce che il Presidente della regione o l'assessore da lui delegato presenti annualmente una relazione al Consiglio regionale sugli interventi effettuati ai sensi della presente legge e sui relativi risultati.

L'articolo 30 (norma finanziaria) prevede la copertura finanziaria della legge.

L'articolo 31 (disposizioni transitorie e finali) contiene una serie di disposizioni di varia natura, come è tipico delle norme di chiusura dei testi legislativi.

L'articolo 32 (abrogazioni) abroga la legge regionale 40/1995.

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'art. 118, comma 1, della costituzione.

3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 "Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza". A tale fine, la Regione, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, svolge funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica, utili alla gestione dei servizi di polizia locale.

4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione Liguria e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2

(Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale di cui all'articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

3. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato, e funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

4. Al fine dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, può essere conferita dal Prefetto, al personale della polizia locale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

5. Le funzioni di polizia locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nella comminazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il Sindaco o il Presidente della Provincia richiedano motivatamente l'intervento delle forze di polizia nazionali a competenza generale.

6. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria loro proprie, conformemente alle intese intercorse con le Amministrazioni di appartenenza. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

7. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

Art. 3

(Principi organizzativi)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge.

2. La polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.

3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.

5. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo che il regolamento dell'ente o il responsabile della struttura, per particolari esigenze, non dispongano diversamente.

Art. 4

(Competenza territoriale)

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

2. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste.

3. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza o in caso di delega da parte dell'autorità giudiziaria;

c) attività di supporto di altre strutture di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 5

(Gestione associata)

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale per garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 14, sono stabiliti annualmente:

a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle strutture di polizia locale;

b) le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse.

2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni con priorità per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture non dotate di addetti e attrezzature adeguate. Le Province, inoltre, possono presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla l.r. 28/2004, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio provinciale.

3. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni, o tra i Comuni e la Provincia ovvero per la delega alla Comunità montana, deve necessariamente prevedere:

a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;

b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche attraverso una centrale operativa unica;

c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata.

Art. 6

(Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, comma 3 della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

- a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;
- b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;
- c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
- d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
- e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Il Presidente della Regione convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/2004, ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo.

4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla conferenza sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province.

Art. 7

(Sicurezza degli operatori di polizia locale)

1. La Regione, sentito il Comitato Tecnico Consultivo di Polizia locale, può stabilire quali siano gli standard minimi affinché gli operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

Art. 8

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 "Disciplina del volontariato" e ss.mm.ii. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e nazionale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

- a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;
- b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
- d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nella disciplina relativa all'accesso e nei propri fini forme di discriminazione relative alle differenze di genere, nazionalità, lingua, religione e opinioni politiche.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Art. 9

(Monitoraggio delle malattie professionali)

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, avvalendosi delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Capo II: Funzioni della Regione

Art. 10

(Supporto tecnico)

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione, esercita, in materia di polizia locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, di cui all'art. 14, le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di:

- a) sistema informativo della polizia locale;
- b) criteri per l'accesso e per la relativa formazione iniziale;

- c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
- d) organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;
- e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.

3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione realizzata anche attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:

- a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
- b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 11

(Attività formativa)

1. La Regione programma e realizza le attività formative di cui agli articoli 22 e seguenti nelle forme previste dalla presente legge.

2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.

3. La Regione programma e realizza le attività di cui ai commi 1 e 2 attraverso la Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale", di cui agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

Art. 12

(Segni distintivi)

1. La Giunta regionale disciplina:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Liguria;
- c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
- g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale;

h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

2. E' fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.

3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle forze di polizia e delle forze armate.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

Art. 13

(Patenti di servizio)

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'articolo 139 del nuovo Codice della strada, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 "Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale".

Art. 14

(Comitato tecnico consultivo di polizia locale)

1. E' istituito un Comitato tecnico Consultivo in materia di polizia locale.

2. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;
- c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;
- d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'Anci rispettivamente uno per ogni Provincia;
- e) da un esperto designato dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (A.N.V.U.);
- f) quattro esperti designati dalle Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia locale firmatarie del contratto collettivo nazionale;

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma tre devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno

la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Il Comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004.

Capo III: I corpi di Polizia locale

Art. 15

(Organizzazione della polizia locale)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.

2. I Comuni, anche in forma associata, le Comunità Montane e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

3. La Giunta regionale può stabilire, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

4. Qualora gli addetti alla struttura di polizia municipale siano di numero inferiore a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.

Art. 16

(Corpi di polizia municipale)

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;

b) attività di polizia stradale come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

- c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;
- e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
- f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
- g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:

- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;
- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.

4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

Art. 17

(Corpo di polizia provinciale)

1. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;
- b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- d) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

Art. 18

(Figure professionali e struttura della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;

c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.

2. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 15, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o dalla convenzione per le Comunità montane e le gestioni associate.

3. Nel caso di gestione associata, l'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

Art. 19

(Comandante della polizia locale)

1. Il comandante attua gli indirizzi dati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia. E' inoltre responsabile dell'attuazione degli accordi di cui all'articolo 6, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'articolo 8.

2. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 20

(Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale)

1. La professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale è assicurata tramite:

a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

b) la partecipazione ad un corso di prima formazione e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 21

(Servizi per conto di terzi)

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia Locale, che comportano l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti,
manifestazioni pubbliche.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Capo IV: Formazione professionale

Art. 22

(Formazione e aggiornamento periodico)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 14, disciplina:

- a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale;
- b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
- c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

2. La Giunta regionale disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

Art. 23

(Formazione degli agenti)

1. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo l'entrata in vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo il programma definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 22.

2. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

Art. 24

(Fondazione "Scuola Interregionale di polizia locale")

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1986 n. 21 "Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione", è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di Polizia Locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione: persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui all'articolo 25; consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Regione, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio:

- a) si avvale della Fondazione per programmare e realizzare le attività formative ai sensi dell'articolo 11;
- b) promuove e sostiene, attraverso la Fondazione, le iniziative e le attività di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

Art. 25

(Finalità della Scuola Interregionale di Polizia locale)

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna regione, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
- b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico – scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
- c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra “sapere” e “capacità operative”, in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
- d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell’ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
- e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
- f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
- g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all’attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 26

(Ulteriori disposizioni in materia di formazione)

1. L’offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all’articolo 19, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b).

Art. 27

(Fondo di dotazione e contributi annuali)

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella misura stabilita dall’atto di costituzione della Fondazione.

2. La Regione si impegna ad attribuire annualmente alla Fondazione le risorse per finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente legge. L’importo del contributo annuale è determinato ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 21/1986 compatibilmente con le disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Capo V: Norme finali e transitorie, disposizione finanziaria

Art. 28

(Obblighi di collaborazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti e all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004 ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Art. 29

(Relazione annuale)

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

Art. 30

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa alle U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" e 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini":
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all'articolo 14 (Comitato tecnico consultivo di polizia locale) si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spese di finanziamento" nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 31

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel caso in cui la Giunta regionale adotti il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute entro centottanta giorni dalla pubblicazione del medesimo sul B.U.R.L..
2. L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia locale.
3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui agli allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 "Disciplina della polizia locale" e ss.mm.ii.

Art. 32

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la L.R. 8 agosto 1995, n. 40 "Disciplina della polizia locale", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3.